

Tribunale di Vicenza, 6 luglio 2009 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Modifica della domanda a seguito di inammissibilità – Non configurabilità.

Fallimento – Concordato preventivo – Piano – Pagamenti – Dimensione temporale – Incertezza – Inammissibilità della domanda.

Fallimento – Concordato preventivo – Classi di creditori – Diversa collocazione ex lege – Uguale trattamento nel piano – Inammissibilità.

Fallimento – Concordato preventivo – Decreto di inammissibilità – Convocazione dei creditori e del P.M. istanti – Iniziativa d'ufficio – Esclusione.

Fallimento – Concordato preventivo dichiarato inammissibile – Consecuzione tra procedure – Esclusione.

La proposta di concordato preventivo dichiarata inammissibile non può essere modificata o integrata fino all'inizio delle operazioni di voto, posto che non vi è alcuna procedura pendente, né proposta che si possa modificare; va invece presentata una nuova proposta. (gl) (riproduzione riservata)

E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che non definisca con certezza la dimensione temporale dei pagamenti, e/o che li faccia dipendere dalla (lunga) durata del contenzioso in essere con terzi. (gl) (riproduzione riservata)

E' inammissibile una domanda di concordato preventivo che presenti un piano con suddivisione in classi dei creditori, secondo cui gli stessi, pur avendo diversa collocazione ex lege, vengono trattati con la stessa percentuale di pagamento, poiché alla diversa collocazione dei privilegi deve corrispondere anche un diverso trattamento, per non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (gl) (riproduzione riservata)

La convocazione da parte del G.D. dei creditori già istanti, e/o del P.M. (già istante), a seguito di declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo, serve a consentire di esercitare i diritti ed i poteri che la legge attribuisce a tali soggetti, cioè l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento; ha valenza di atto (dovuto) meramente amministrativo e non può essere perciò confusa con l'iniziativa giurisdizionale. (gl) (riproduzione riservata)

Non può esservi consecuzione tra procedure (o degli effetti delle procedure) ove la prima di esse non sia neppure iniziata per inammissibilità del relativo ricorso. (gl) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19.5.2009 il Tribunale fissava l'udienza di audizione del legale rappresentante della ditta per sentirlo in ordine all'istanza di fallimento.

All'udienza comparivano il creditore ed il P.M. istanti, che insistevano nel ricorso.

Il debitore, senza contestare la sussistenza dei presupposti di fallibilità, chiedeva di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, adducendo di avere integrato e modificato una sua precedente domanda già dichiarata inammissibile con decreto del 7.5.2009.

Il difensore si richiamava ai motivi esposti nella memoria depositata, in particolare affermava: a) la modificabilità della originaria proposta fino al termine indicato dall'art. 175

l.f.; b) che la stessa poteva essere considerata anche quale nuova proposta; c) che il Tribunale stava di fatto dando luogo ad una iniziativa di ufficio, pur a seguito di una dichiarazione di inammissibilità; d) che gli effetti di un'eventuale declaratoria di fallimento avrebbero dovuto decorrere dal deposito della prima domanda di concordato preventivo. Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale osserva:

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

In particolare si evidenziano:

- l'ingente entità del passivo;
- il patrimonio netto fortemente negativo;
- il ricorso reiterato a procedure concorsuali alternative;
- la pluralità di iniziative esecutive subite;
- la cessazione dell'attività e la messa in stato di liquidazione.

IL CASO.it

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della ditta debitrice, tenuto conto delle dimensioni e del passivo, evincibili dalle scritture in atti.

Sulle eccezioni della resistente:

a) l'originaria proposta può essere modificata solo ove non sia stata dichiarata inammissibile per qualsiasi ragione, posto che si può modificare, fino all'inizio delle operazioni di voto, soltanto una proposta che abbia dato luogo all'apertura della procedura; nel caso dell'inammissibilità, non essendo pendente alcuna procedura, non vi è neppure alcuna proposta valida modificabile; la proposta dovrà, invece, essere ripresentata, emendata dei profili che hanno determinato l'inammissibilità;

b) nel caso in cui si debba considerare quella attualmente agli atti come una nuova proposta, essa rimane comunque inammissibile, posto che si trova sprovvista dei requisiti minimi per dar luogo ad un esame da parte del Tribunale, come, tra gli altri, la relazione aggiornata dell'esperto che attesti la veridicità e fattibilità della proposta avuto riguardo ai profili modificati ed integrati; in ogni caso restano irrisolti alcuni dei primitivi profili di inammissibilità che hanno dato luogo al decreto del 7.5.2009, come l'incertezza circa la capacità finanziaria dell'affittuario dell'azienda (società neo-costituita ad hoc), e la dimensione temporale tuttora incerta (in quanto dipende dalla durata del contenzioso in atto), comunque eccessiva (è indicata la data minima del 2012 per i pagamenti ai creditori chirografari e con privilegio generale mobiliare) per una procedura concorsuale che si porrebbe come una valida alternativa al fallimento; inoltre, non può considerarsi ammissibile trattare allo stesso modo (stessa percentuale) i creditori con privilegio generale mobiliare appartenenti a diverse categorie previste dalla legge: l'Erario, i professionisti e gli artigiani, che, avendo una diversa collocazione, devono avere anche un diverso trattamento, per non alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, come disposto dall'art. 160, u.c., l.f.

c) la presente non può, in alcun modo, essere ritenuta come dichiarazione a seguito di iniziativa (di fatto) di ufficio, posto che, ben prima della declaratoria di inammissibilità, pendeva già una istanza di fallimento presentata da un creditore, ed oggi reiterata, che era rimasta medio tempore quiescente (cioè improcedibile) in attesa della definizione della domanda di concordato; ad essa si è aggiunta, peraltro, l'iniziativa del P.M., a seguito della declaratoria di inammissibilità; la mera fissazione dell'udienza di convocazione dei creditori istanti, e/o del P.M. (ove fosse istante anteriormente), a seguito della declaratoria di inammissibilità, per consentire loro di esercitare i diritti ed i poteri che la legge attribuisce a tali soggetti, ha la valenza di un atto (dovuto) meramente amministrativo e non può essere confusa con l'iniziativa giurisdizionale; la convocazione dei creditori istanti (ed eventualmente del P.M. già istante) è dovuta, perché, in mancanza, i soggetti legittimati all'iniziativa non potrebbero esercitare l'azione dichiarata momentaneamente non procedibile, e comunque lasciata quiescente; nel caso di specie, in via assorbente, l'iniziativa è stata autonomamente svolta anche dal P.M., che è stato notiziato dell'inammissibilità ai sensi della norma di cui all'art. 166 l.f., che richiama l'art.17 l.f., che prevede la comunicazione al P.M.;

d) premesso che questa non sarebbe comunque la sede per stabilire regole in materia di

consecutio tra procedure, va chiarito che gli effetti della declaratoria di fallimento non possono decorrere dal deposito della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile, poiché una consecuzione è possibile solo tra due procedure, e non quando la prima non sia neppure iniziata inammissibilità o rigetto della domanda (cfr. per il principio Cass. 22 novembre 2007 n. 24330, Mass.CED n. 600628).

Pertanto, la domanda di concordato preventivo depositata il 12.6.2009 quale "modifica al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo", sia come tale, sia a volerla intendere come "nuova proposta" (pag. 4 del nuovo ricorso), va dichiarata inammissibile.

Le spese sono a carico della procedura.

La sentenza é immediatamente esecutiva.

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;

dichiara inammissibile il ricorso depositato il 12.6.2009 dalla I. srl "per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo";

dichiara il fallimento della ditta I. srl in liquidazione, con sede legale in Vicenza, via * n. *, C.F. *;

ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori, se non è stato già eseguito a norma dell'art.14 l.f.;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dr. Giuseppe Limitone;

nomina Curatore il ***;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della ditta fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali domande di insinuazione;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del *** ore ***, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;

ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

ordina che si proceda all'immediato compimento delle operazioni di erezione dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f.;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 18.6.2009.

IL CASO.it